



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I



Roma, 10 APR. 2014

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi

e p.c., al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione
Ufficio Rapporti con gli Intermediari
Via Giorgione 159 - Roma

OGGETTO: Art. 274 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02) – adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato.

L'art. 274 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) prevede l'adeguamento dei diritti di copia e di certificato in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La misura del diritto di copia è disciplinato dagli artt. 267, 268, e 269 del DPR 115/02 e dalle relative tabelle contenute in allegato n. 6, n. 7 e n. 8 allo stesso DPR.

Il diritto di certificato è, invece, fissato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del citato DPR 115/02.

Ciò posto, si informa che con decreto dirigenziale 10 marzo 2014, del Ministero della Giustizia di concerto con Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata aggiornata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e di certificato.

Il provvedimento in argomento, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 91 del 18 aprile 2014, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 193/09, è stato aggiunto il comma 1-bis all'articolo 40 del DPR 115/02 stabilendo che *“con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio in formato elettronico”*.

Con il successivo comma 5, del suddetto art. 4 del D.L. n. 193/09, è stato, inoltre, stabilito che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del DPR n. 115/02 *“i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.”* (...).

Considerato il tenore della suddetta disposizione, la quale introduce una mera maggiorazione del diritto di copia cartacea rispetto a quello in formato elettronico, si evidenzia che l'aggiornamento in questione è stato effettuato sugli importi (già rivalutati con D.M. 8 gennaio 2009) originariamente contemplati nelle suddette tabelle allegate al DPR 115/02.

Conseguentemente, per la copia cartacea, gli importi così aggiornati (come da pubblicazione nella G.U. – Serie Generale – n. 91 del 18 aprile 2014) vanno aumentati del cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5, art. 4, del D.L. n. 139/09.

Si prega le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler far conoscere con la massima sollecitudine il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti

